



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.org.it | www.comune.ussassai.org.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

Area Finanziaria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.R.G. 299 del 03/09/2019	Reg. di settore n. 68 del 03/09/2019	Oggetto: Acquisto tramite Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) aggiornamento Inventario e Stato Patrimoniale al 31/12/2018 (riclassificazione e rivalutazione dei cespiti patrimoniali ai sensi del D.Lgs. 118/2011) – Liquidazione fattura alla ditta Nicola Zuddas SRL - Smart CIG: Z9027CA5EF
--	---	--

Il Responsabile del Servizio

Adotta la seguente determinazione:

VISTO l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);
 VISTI gli art.107,109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 21/01/2019 n.5 avente per oggetto approvazione Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP), immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione del C.C. n.6 del 21/01/2019 di approvazione del bilancio di Previsione 2019/2021 immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione della G.M. n. 6 del 28/01/2019 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2019-2021, nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area;

CONSIDERATO che ai sensi del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di Governo dell'Ente;

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

TENUTO CONTO che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto del Sindaco in data 24/01/2008 n°2 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario - titolare di Posizione Organizzativa, con decorrenza dal 01.01.2008 e per l'intera durata del mandato del Sindaco, alla dipendente Sig.ra Cinzia Oraziotti, profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile – Area Finanziaria, Cat. D, posizione economica D1;

VISTO il decreto del Sindaco in data 12/11/2018 n°10 con il quale è stato confermato con decorrenza dalla stessa data tale l'incarico per l'intera durata del mandato del Sindaco;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n.27 del 06/05/2019 ad oggetto "CCNL 2016-2018: Sistema di conferimento e revoca posizioni organizzative, modifica "Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi";

VISTO il decreto del Sindaco in data 13/05/2019 n°3 con il quale è stata nominata la Rag. Cinzia Oraziotti Responsabile dell'Area Economico Finanziaria a decorrere dal 21/05/2019 per l'intera durata del mandato del Sindaco, così come previsto dall'art.13 comma 3 C.C.N.L. funzioni locali

2016/2018;

DATO ATTO che questo ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria di cui all'allegato n.1 e 2 del Dpcm 28/12/2011 secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza intendendo quale scadenza dell'obbligazione il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile perché conclusa;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

PREMESSO:

- che l'attuale Conto del Patrimonio è nato con l'ordinamento contabile D.Lgs. n. 77 del 1995, imponendo agli Enti Locali di effettuare rilevazioni mobiliari e immobiliari, poi confermato dal TUEL (D.Lgs. 267/2000) che all'articolo .230, comma 7, stabilisce che "gli Enti locali provvedano annualmente all'aggiornamento degli inventari".
- che l'articolo 2 del D.Lgs. 23.06. 2011 n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale;
- che nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale – come declinata dal "principio contabile applicato" dall'allegato n. 4/3 al D.Lgs. 2018/2011 - affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione;
- che il patrimonio è costituito dal complesso dei rapporti attivi e passivi facenti capo ad un determinato soggetto o organismo, come definito dall'art. 230, comma 2, del TUEL "...è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun Ente, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale"

CONSIDERATO che:

- la normativa vigente impone la redazione e l'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili ed immobili e tale strumento riveste particolare importanza per gli enti locali in quanto consente di conoscere l'effettiva consistenza del patrimonio e permette una corretta tenuta della contabilità economico- patrimoniale;
- che la regolare tenuta dell'inventario e il suo aggiornamento, sono costantemente monitorati dalla Corte dei Conti tramite i questionari sui documenti contabili degli enti trasmessi dagli Organi di revisione contabile;

VISTI i commi 1 e 3 dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recitano:

"1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

...

3. Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato."

VISTO il comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recita:

"2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017."

VISTA la Faq n. 30 del 18 aprile 2018 della Commissione Ministeriale per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali (Arconet) che recita:

"Considerata la formulazione poco chiara dell'art. 232 del TUEL citato, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che hanno disposto (come dispositivo da cui discende la volontà dell'organo) la facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico patrimoniale anche per l'esercizio 2017, interpretando in tal senso l'art. 232 del TUEL, possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico. Si ricorda a tali enti che permane comunque l'obbligo di provvedere all'aggiornamento dell'inventario."

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28/05/2018 con la quale il Comune di Ussassai ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL, rinviando al rendiconto 2018,

-l'adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria;

-l'adozione del bilancio consolidato;

-l'approvazione dello stato patrimoniale così come previsto all'ultimo periodo dell'art.11, comma 13 del D.Lgs. n. 118/2011;

dando contestualmente atto che il rendiconto della gestione 2017 verrà approvato senza allegare il conto economico e lo stato patrimoniale secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

CONSIDERATO che in base all'art.2 del D.Lgs..n.118/2011 il primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico-patrimoniale ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. alla contabilità finanziaria, sarà pertanto quello relativo all'esercizio 2018, al quale dovrà essere allegato anche lo stato patrimoniale iniziale al 1° gennaio 2018 (che rappresenta anche la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2017), che dovrà essere predisposto sulla base del:

- inventario al 31 dicembre 2017 aggiornato secondo i criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato 4/3 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. concernente la contabilità economico-patrimoniale ed in particolare il punto 9.3 "Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione", e ricodificato secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- conto del patrimonio 2017 riclassificato secondo lo schema previsto dall'allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e aggiornato per tenere conto della gestione 2017.

ATTESO che al fine del corretto avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata, è necessario procedere a:

1. all'aggiornamento dell'inventario e dello stato patrimoniale secondo i criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale con indicazione delle differenze di valutazione, ai fini della relativa approvazione da parte del Consiglio comunale;
2. rielaborazione stato patrimoniale e conto economico;
3. rideterminazione del patrimonio netto dell'ente.

RICHIAMATA la deliberazione della G.M. n.36 del 02/07/2018 con la quale sono state date direttive ai Responsabili dei Settori al fine di porre in essere tutte le attività necessarie ad una corretta adozione della contabilità economico-patrimoniale, comprendente l'affidamento all'esterno con apposita procedura, dei servizi specialistici necessari comprendenti: revisione straordinaria, aggiornamento, riclassificazione e rivalutazione patrimonio immobiliare e mobiliare;

CONSIDERATO che nella stessa deliberazione veniva dato incarico al Responsabile del Servizio Finanziario di affidare all'esterno alcuni servizi specialistici in ordine alla revisione generale del patrimonio ed avvio della contabilità economico-patrimoniale;

RITENUTO pertanto attivarsi con urgenza al fine di procedere all'aggiornamento dell'inventario con la riclassificazione e rivalutazione del patrimonio immobiliare chiuso il 31/12/2017; in particolare, ai sensi del principio 9 del D.Lgs 118/2011 vi è l'obbligo di procedere alla rivalutazione del patrimonio immobiliare, infatti il principio 4,15 del D.lgs suindicato prevede che :*"ai fini dell'ammortamento i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente"*;

RICHIAMATA la propria determinazione n.47 del 05/07/2018 (N.R.G. 177 del 09/07/2018) con la quale è stato affidato alla ditta Nicola Zuddas s.r.l. tramite ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), attraverso il sistema dell'ordine diretto di acquisto O.d.A., l'intervento di aggiornamento inventario immobili al 31/12/2017 (riclassificazione e rivalutazione cespiti patrimoniali ai sensi del D.lgs 118/2011);

CONSIDERATO inoltre che ai sensi del 5° comma dell 'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, modificato dall'art. 74 del D.lgs 118/2011, introdotto dal D.lgs 126/2014, i risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale che dev'essere deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo;

DATO ATTO che il conseguente intervento di aggiornamento (riclassificazione e rivalutazione dei beni mobili ed immobili), esercizio 2018, è urgente ed altrettanto necessario per garantire la chiusura dello stato patrimoniale, esercizio 2018, che dovrà essere allegato al rendiconto sopra richiamato;

ATTESO pertanto che si rende necessario affidare l'intervento di aggiornamento inventario, al 31/12/2018 (riclassificazione e rivalutazione dei beni ai sensi del D.lgs 118/2011);

RILEVATO che ciò comporta la necessità di un'aggiornamento dell'inventario al 31/12/2018 con una rivalutazione dello stesso secondo i criteri del principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale – allegato 4.3 al soprarichiamato D.Lgs 118/2011 ed una revisione e riclassificazione dei beni immobili, sugli schemi del D.lgs. 118/2011;

CONSIDERATO che ai fini della redazione del Rendiconto 2018, comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale, si rende necessario ed urgente procedere ad una serie di attività:

- predisposizione e riclassificazione dello Stato Patrimoniale 2017 al Nuovo Ordinamento Contabile;
- aggiornamento Inventario esercizio 2018
- predisposizione Stato Patrimoniale e Conto Economico 2018
- Redazione Nota integrativa
- Relazione Tecnica alla Riclassificazione

VISTO Il decreto legislativo n.50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, ed in particolare:

- l’art. 36 comma 1 lettera a) che prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- l'articolo 37, a norma del quale le stazioni appaltanti, compresi i comuni non capoluoghi di provincia, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

ATTESO che in materia di acquisizione di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni rilevano altresì:

- l'articolo 1, comma 449, della Legge n.296/2006 ai sensi del quale nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.;
- l'articolo 26, comma 3, della Legge n.488/1999 a norma del quale le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne

utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti;

- l'articolo 1, comma 1, del decreto legge n.95/2012 ai sensi del quale 1. successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilita' amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualita' e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 D.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012);

RILEVATO che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., attraverso il sito "acquistinretepa.it", portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: l'emissione degli Ordini diretti di acquisto (O.d.A.) e la richiesta di offerta (R.d.O.);

VERIFICATO che, in adempimento alla normativa sopracitata, risultano inesistenti, al momento, convenzioni stipulate da Consip spa, e da CAT Sardegna, aventi ad oggetto l'intervento di aggiornamento (riclassificazione e rivalutazione cespiti patrimoniali ai sensi del D.lgs 118/2011 – al 31/12/2017);

CONSIDERATO che è possibile procedere ad un ODA (ordine diretto di acquisto) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa), nell'ambito del Bando ICT 2009 / Prodotti e servizi per l'informatica con la ditta Nicola Zuddas SRL, P.IVA 01913870927, con sede in Cagliari presso via Dante 36, per l'affidamento dell'intervento in oggetto per un importo pari a € 2.800,00 più IVA al 22%;

RICONOSCIUTO che la Ditta in questione ha operato con serietà ed efficacia in altri Enti e non ci sono state da parte degli stessi contestazioni in merito ai servizi svolti;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento del servizio in oggetto tramite ordine diretto di acquisto mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

CONSIDERATO che l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di acquisire direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi, attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate dai vari fornitori: si scelgono i beni/servizi presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine indicando quantità e luogo di consegna, si sottoscrive con firma digitale e si invia direttamente al fornitore che deve evaderlo nei termini ed alle condizioni previste nell'ordinativo di fornitura stesso. In tal modo l'ordine ha efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato.

RITENUTO pertanto procedere all'affidamento del servizio in oggetto a favore della ditta Nicola Zuddas s.r.l. tramite ODA sul MePA impegnando la spesa di € 2.800 oltre I.V.A. al 22%;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della

tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta delle stazioni appaltanti;

ATTESO che dal competente sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore: CIG Z9027CA5EF;

RICHIAMATA la propria determinazione n.25 del 28.03.2019 (N.R.G. n.119 del 28/03/2019) con la quale si è proceduto ad acquistare tramite ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), attraverso il sistema dell'ordine diretto di acquisto O.d.A., l'intervento di aggiornamento inventario e stato patrimoniale al 31/12/2018 (riclassificazione e rivalutazione cespiti patrimoniali ai sensi del D.lgs 118/2011), presso il fornitore Nicola Zuddas Srl con sede a Cagliari, Via Dante, 36, P.I. 01913870927, al prezzo di complessivi Euro 3.416,00 (IVA inclusa) impegnando contestualmente la corrispondente spesa sul Bilancio di Previsione Pluriennale 2019/2021 esercizio 2019;

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale l'Ente ha stabilito di avvalersi della facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico-patrimoniale ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. al 2020 con riferimento all'esercizio 2019;

DATO ATTO pertanto che i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, che si sono avvalsi della facoltà di rinvio della contabilità economico patrimoniale hanno chiuso il rendiconto 2018 senza sottoporre all'approvazione del Consiglio i risultati della situazione economico patrimoniale;

DATO ATTO che dall'importo originario dell'affidamento si è proceduto a decurtare il costo inerente la predisposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico 2018 non più richiesto;

VISTA la fattura elettronica n.2019 407/E del 12.08.2019 di Euro 1.220,00 (Iva 22% inclusa) inviata dalla ditta Nicola Zuddas Srl, relativa al servizio di cui sopra;

ACCERTATO che il sopra indicato documento contabile è conforme alla normativa in materia di fatturazione elettronica, in vigore dal 31.3.2015 e ne contiene tutti i requisiti e le prescrizioni, nonché è conforme a quanto stabilito dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) in materia di *scissione dei pagamenti*, come previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/2015;

CONSTATATA la regolarità contabile della fattura in questione;

RITENUTO opportuno provvedere tempestivamente alla liquidazione della fattura citata;

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2015 e' entrato in vigore il particolare meccanismo c.d. **"split payment"**, il quale prevede per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione che l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo modalità e termini fissati con un successivo decreto del Ministro dell'Economia. E' quanto previsto dalla lettera b) del co. 629 della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99) che ha introdotto nel corpo del D.P.R. 633/1972 il nuovo art. 17 - ter nel D.P.R. 633/1972, rubricato *"Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici"*;

CONSIDERATO che il comunicato stampa n. 7 del 9 gennaio 2015, il MEF dispone che il nuovo meccanismo si applica alle operazioni fatturate dal 1° gennaio 2015, pertanto le fatture emesse nel 2014 continuano a soggiacere al regime naturale dell'esigibilità differita di cui all'art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633/1972;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia delle Finanze del 23/01/2015, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 03/02/2015 di attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla Legge di Stabilità per il 2015;

DATO ATTO che la fattura oggetto della presente liquidazione è stata emessa nel 2019 ed è soggetta, pertanto, alla procedura denominata split payment, in base alla quale al fornitore verrà pagato il solo imponibile mentre l'Iva sarà trattenuta per essere versata all'erario entro i termini di legge;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla Illegalità nella Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

VISTO l'art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;

VISTI gli artt.183, 191 D.Lgs 18/08/00 n°267, relativi rispettivamente all'impegno di spesa e alle regole per l'assunzione di impegno e per l'effettuazione di spese;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante "Codice degli Appalti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/24/UE/

VISTO il D. Lgs. 23.6.2011 n. 118 (armonizzazione sistemi contabili e schemi di bilancio) e il D.P.C.M. 28.12.2011 e il D.Lgs 10.05.2014 n. 126 disposizioni correttive del D.Lgs 118/2011;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

DI PRECISARE che la fattura oggetto della presente liquidazione è stata emessa nel 2019 e' soggetta, pertanto, alla procedura denominata split payment, in base alla quale al fornitore verrà pagato il solo imponibile mentre l' IVA sarà trattenuta per essere versata all'erario entro i termini di legge;

DI LIQUIDARE la seguente fattura rilasciata dalla ditta Nicola Zuddas Srl di Cagliari:

- Fattura n.2019 407/E del 12.08.2019 di € 1.000,00 + 220,00 IVA 22% per un totale di € 1.220,00, relativa al servizio inerente l'aggiornamento inventario cespiti mobili ed immobili al 31/12/2018 (riclassificazione e rivalutazione cespiti patrimoniali ai sensi del D.lgs.118/2011),;

DI IMPUTARE l'onere derivante dalla presente determinazione al capitolo 1043 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2019/2021 esercizio 2019 in conto competenza dove esiste la sufficiente disponibilità per la presente spesa;

DI ACCREDITARE alla Ditta Nicola Zuddas Srl di Cagliari la somma complessiva di € 1.000,00 mediante bonifico bancario secondo le coordinate bancarie indicate in fattura;

DI ACCANTONARE la somma di € 220,00 per il pagamento allo Stato dell'importo dell'IVA impegnando la stessa, a norma dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, al capitolo di bilancio parte spesa 5005 denominato "Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA split payment", ed accertare la stessa al capitolo di bilancio in entrata 6005 denominato "Ritenute per scissione contabile IVA – split payment";

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/72 l'importo dell'I.V.A. pari a € 220,00 verrà trattenuto e riversato direttamente dall'Ente all'erario secondo le modalità e i termini previsti dalla norma;

DI ATTESTARE di aver pubblicato nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale dell'Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del decreto

legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio *on-line* del sito internet istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
ORAZIETTI CINZIA

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
ORAZIETTI CINZIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica <i>(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)</i> Visto, si esprime parere: Favorevole Ussassai, 03/09/2019 Il Responsabile del Servizio ORAZIETTI CINZIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 03/09/2019**

Ussassai, 03/09/2019

L'Addetto alle Pubblicazioni
f.to ORAZIETTI CINZIA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 03/09/2019

Il Responsabile di Servizio
ORAZIETTI CINZIA